



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

4° - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AMBIENTE SUOLO PUBBLICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.227 DEL 18/09/2023

OGGETTO: Ordinanza n. 204 del 18.08.2023, come modif. dall'ordinanza n. 221 del 06.09.2023 – Revoca senso unico sperimentale di via Mascagni

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il contenuto delle ordinanze:

- n. 372 del 08.09.2012, istitutiva del senso unico temporaneo di via Mascagni, tratto compreso tra la via D'Aosta e la via Veneto, finalizzata a facilitare l'accesso dei genitori alle istituzioni scolastiche e di assistenza all'infanzia, adiacenti la suddetta strada;
- n. 204 del 18.08.2023, Capo II, istitutiva del senso unico sperimentale nel medesimo tratto di strada, precedentemente citato;
- n. 221 del 06.09.2023, nella parte in cui ha modificato il Capo II della ordinanza n. 204/2023 precedentemente citata.

Rilevato che alla luce delle risultanze degli effetti sulla circolazione stradale, l'istituzione di un senso unico sulla via Mascagni, nel tratto di strada più sopra considerato, comporta sicuramente miglioramenti della circolazione stradale, riducendo i punti di conflitto tra traiettorie di traffico, peraltro non compatibili col senso unico di marcia consentito, lungo la parallela via Ponchielli;

Stabilito che l'istituzione del senso di marcia della via Ponchielli, nel tratto compreso tra la via Piave e la via Duca d'Aosta, con regolamentazione dei flussi di traffico, mediante impianto semaforico, sulla intersezione della via Ponchielli con la via Duca d'Aosta, è elemento imprescindibile per l'adozione dell'istituzione del senso unico permanente, in via Mascagni, nei termini stabiliti dalle precitate ordinanze;

Visto gli artt. 5, 6, 7, 37 ss., 158 s. del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi, divieti, limitazioni e ricorso previsti dal Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 73 ss. del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Segnaletica Stradale);
Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);
Visto il Libro II del 2 luglio 2010, n. 104 (Ricorso al Tar);
Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Responsabilità della dirigenza EE.LL.);

ORDINA

Nelle more della:

- **istituzione di un senso unico di marcia consentita, da Viareggio a Massa, in via Ponchielli, nel tratto compreso tra la via Piave e la via Duca d'Aosta;**
- **installazione di un impianto semaforico alla intersezione della via Duca d'Aosta con la via Ponchielli;**
- **abilitazione del servizio a chiamata della luce semaforica pedonale, quando l'impianto semaforico della via Duca d'Aosta, con le vie Trento e Mascagni, è in fase lampeggiante;**

il Capo II dell'ordinanza n. 204 del 18.08.2023, come modificata dall'ordinanza n. 221 del 06.09.2023, cessa di avere i suoi effetti sperimentali e quindi, è ripristinato, in ogni sua parte, il contenuto dell'ordinanza n. 372 del 08.09.2012.

Il servizio di aggiornamento della segnaletica stradale è affidato al Settore LL.PP. Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso amministrativo alternativamente al TAR della Toscana o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro gg.120, dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ANDREA D'UVA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

